

N. 1869/2018 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatore

Dott. Massimo Coltro Consigliere

Dott. Enrico Stefani Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 18.05.2018

DA


CAMPINDOOR S.N.C. DI COSTA RENATO & C. (C.F. 03451790244), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **GIAMPIETRO COSTA** (C.F. CSTGPT63T29L840Z), **RENATO COSTA** (C.F. CSTRNT69H23L840W), con gli Avv.ti **SARTORI ANTONIO** (SRTNTN61M01L736H) e **TISATO GIOVANNI** (TSTGNN64A21I531B), con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia San Polo n. 2988, per mandati in calce all'atto di citazione d'appello

Appellanti

CONTRO

LUCIANO FILIPPI (C.F. FLPLCN65R02I531J), titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli Avv. **COMELATO MAGDA** (CMLMGD72S69F241T) e **BATTAIN**





LAURA (BTTLRA72L55L219B), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. GALIANO GABRIELLA (GLNGRL74C63D761G), in Piazza XX Settembre 8/A - Noale, per mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta

Appellato

Oggetto: Mandato - appello avverso la sentenza n. 3178/2017 del 21.11.2017 del Tribunale di Vicenza rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.09.2021, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

Per parte appellante:

"1 – In riforma dell'impugnata sentenza sia revocato o annullato o dichiarato nullo o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 40/2017 Ing., n. 9284/2016 R.G. emesso dal tribunale di Vicenza;

2 – Spese e competenze di lite integralmente rifuse in favore dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Tisato".


Per parte appellata:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvedere:

IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello avverso la sentenza 3178/2017 del Tribunale Ordinario di Vicenza proposto da Campindoor snc di Costa Renato & C., Costa Giampietro e Costa Renato in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto privo di qualsivoglia probabilità di essere accolto per tutti i motivi esposti nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta; nonché inammissibile per effetto del mancato rispetto di quanto disposto dal punto 2) del primo comma dell'art. 342 c.p.c. per omessa allegazione della violazione di legge cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella sentenza appellata.

NEL MERITO:





IN VIA PRINCIPALE: *rigettarsi anche nel merito il presente appello per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con conferma della sentenza 3178/2017 del Tribunale Ordinario di Vicenza e, per l'effetto, confermarsi definitivamente il decreto ingiuntivo n. 40/2017 R.G. 9284/2016 emesso dal Tribunale di Vicenza e, per l'effetto, condannare Campindoor S.n.c. di Costa Renato & C., nonché Costa Giampietro e Costa Renato, in solido fra loro, in quanto soci illimitatamente e solidalmente responsabili della predetta società, al pagamento in favore della ditta Filippi Luciano, della somma complessiva di € 13.033,30, oltre interessi legali come da lodo-contratto del 03.06.2016.*

IN VIA SUBORDINATA: *nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il credito della ditta Filippi Luciano e condannare gli attori appellanti, in solido fra loro, a corrispondere a quest'ultima, in persona dell'omonimo titolare, la somma di € 13.033,30 oltre ad interessi legali come da lodo-contratto del 03.06.2016.*

IN OGNI CASO: *Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, compresi quelli liquidati nella fase monitoria”.*


Ragioni della decisione

Con contratto di appalto concluso in data 10.07.2008, la Campindoor snc (committente) affidava alla ditta individuale Filippi Luciano (appaltatore) la realizzazione di serramenti in alluminio e di parapetti ad uso di una palestra privata da installare in un immobile sito in Povolaro di Dueville (VI).

A seguito dell'esecuzione della prestazione da parte della ditta Filippi Luciano e stante il mancato pagamento del corrispettivo da parte della committente, il Tribunale di Vicenza, a seguito del ricorso ex art. 633 e ss cpc proposto dalla stessa ditta Filippi Luciano, emetteva decreto ingiuntivo n. 91/2011 intimando alla Campindoor snc il pagamento in favore della impresa appaltatrice della somma di € 20.304,00 e dei relativi interessi di mora maturati e maturandi.

Il Tribunale di Vicenza – sezione distaccata di Schio emetteva sentenza n. 8/2012 pubblicata in data





26.01.2012, con la quale dichiarava improcedibile la domanda fatta valere in via monitoria davanti al giudice ordinario da parte della ditta Filippi Luciano, ravvisando la competenza degli arbitri ai sensi della clausola compromissoria contenuta all'art. 13 dello stesso contratto di appalto, qualificando altresì l'arbitrato come irrituale.

Tale decisione non veniva impugnata dalle parti.


In data 03.06.2016, il Collegio arbitrale emetteva il relativo lodo, qualificato anche dagli stessi arbitri come irrituale, con il quale veniva accertato che la ditta individuale Filippi Luciano era creditrice nei confronti della società Campindoor snc della somma di € 13.033,30 (€ 20.304,00 a cui era stata detratta la somma di € 7.270,70 per alcuni vizi di difformità dell'opera).

In considerazione del perdurante mancato adempimento della committente, su ricorso dell'impresa appaltatrice, il Tribunale di Vicenza emetteva decreto ingiuntivo n. 40/2017 in data 09.01.2017 con il quale ingiungeva a Campindoor snc e i soci Costa Renato e Costa Giampietro, in via solidale, il pagamento in favore della ditta Filippi Luciano della somma di € 13.033,30 così come accertata e determinata in favore di quest'ultima in sede di arbitrato irrituale, oltre agli interessi di mora di cui all'art. 5 del D. Lgs 231/2002.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2017, Campindoor s.n.c. e i soci Costa Renato e Costa Giampietro proponevano tempestiva opposizione, eccependo l'inammissibilità del procedimento monitorio e l'incompetenza del Tribunale adito, poiché il giudizio arbitrale e il conseguente lodo emesso in data 03.06.2016 – instauratosi in applicazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto stipulato *inter partes* in data 10.07.2008 – aveva natura rituale e non irrituale.

Inoltre, secondo l'attrice opponente in primo grado, gli arbitri si erano limitati ad una pronuncia di accertamento del credito senza statuire nei confronti di Campindoor snc alcuna condanna, la quale non poteva essere emessa dal Tribunale ordinario in quanto carente di giurisdizione per essere la relativa





controversia devoluta alla competenza degli arbitri ai sensi della sopra menzionata clausola compromissoria.


Si costituiva l'opposta la quale eccepiva l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'opposizione per nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e l'infondatezza della stessa per essere stato il decreto ingiuntivo legittimamente emesso dal Tribunale adito considerata la natura irrituale del lodo arbitrale intercorso tra le parti.

La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa con sentenza n. 3178/2017, con la quale l'opposizione era rigettata, come anche la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla convenuta opposta. Era altresì disposta la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., di alcune frasi contenute nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta opposta datata 27.06.2017 ed erano poste a carico degli attori opposenti le spese di lite.

Il giudice di primo grado rilevava, nel merito, che le parti contraenti, con la clausola compromissoria contenuta nel sopra menzionato contratto di appalto, avevano inteso dar vita ad un arbitrato di tipo irrituale.

Tale conclusione – afferma il giudice di prime cure – era confermata nella sentenza n. 8/2012 pronunciata dal Tribunale di Vicenza e non impugnata dalle parti, la quale aveva espressamente qualificato la clausola compromissoria (art. 13 contratto) di cui trattasi come istitutiva di un arbitrato irrituale. In particolare, nell'appena menzionata sentenza, il giudice aveva statuito che *“dalla lettura della clausola emerge infatti la volontà delle parti di conferire all'arbitro (o agli arbitri) il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte non solo su aspetti tecnici, ma anche su rapporti giuridici (qualunque controversia insorta sulla validità delle preliezioni, esecuzione e risoluzione del contratto), mediante una composizione amichevole, senza obbligo di formalità alcuna, che porta a ritenere che, con la stipulazione della clausola, le parti si siano impegnate a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà”*. Per tal motivo, stante la mancata impugnazione





della statuizione qui richiamata, doveva ritenersi coperto dal giudicato il fatto che l'arbitrato avesse carattere irrituale (pag. 8 sentenza).

Inoltre, si poteva altresì desumere la qualificazione di arbitrato irrituale dall'interpretazione della medesima clausola compromissoria di cui all'art. 13 del contratto di appalto, dal momento che l'arbitro o il Collegio arbitrale venivano specificatamente chiamati ad operare quali "amichevoli compositori" ed a decidere "senza obbligo di formalità alcuna". Recita, infatti, testualmente la richiamata clausola compromissoria che: *"qualunque controversia che dovesse sorgere in ordine alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto; sarà sottoposta a giudizio inappellabile di un arbitro nominato d'intesa o in caso di disaccordo, da tre arbitri di cui due scelti dalle parti ed il terzo designato dal presidente del collegio dei geometri della Provincia di Vicenza su richiesta di una delle parti. L'arbitro o gli arbitri decideranno entro 60 giorni dalla nomina, quali amichevoli compositori, senza obbligo di formalità alcuna."* (pag. 4 e pag. 9 sentenza)


Infine il giudice di primo grado rilevava che la qualificazione dell'arbitrato intercorso tra le parti come irrituale era stata esplicitamente riconosciuta dall'intero Collegio Arbitrale e non era stata contestata dagli attori oppositori (committente) nell'ambito del procedimento arbitrale.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Campindoor snc e i soci Costa Gianpietro e Costa Renato con atto di citazione notificato il 18.05.2018, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:

1 – errata qualificazione da parte del giudice di primo grado dell'arbitrato intercorso tra le parti e conclusosi con l'emanazione del lodo datato 03.06.2016.

Diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, parte appellante sostiene che tale lodo abbia natura rituale e non natura negoziale avuto riguardo al tenore letterale della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto, la quale contiene la locuzione *"giudizio inappellabile"*, elemento sintomatico della ritualità dell'arbitrato.






Inoltre, secondo l'appellante nel caso di specie non si può qualificare l'arbitrato come irrituale, in quanto le parti non hanno stabilito con disposizione espressa che le controversie sarebbero state definite dagli arbitri mediante "*determinazione contrattuale*" ai sensi dell'art. 808 ter cpc, non essendo sufficiente l'utilizzo dell'espressione "*amichevoli compositori*" in riferimento agli arbitri stessi, dovendosi interpretare quest'ultima come una mera clausola di stile.

Sempre a dire di parte appellante, la qualificazione dell'arbitrato come irrituale contenuta nella sentenza n. 8/2012 del Tribunale di Vicenza (non impugnata) non ha effetto di giudicato tra le parti in relazione alla natura del lodo, in quanto, in tale circostanza, il giudice di primo grado doveva pronunciarsi solamente su un'eccezione di incompetenza formulata dalla stessa Campindoor snc in virtù della presenza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto e, tale asserita incompetenza del giudice vicentino, prescindeva dalla natura rituale o irrituale della clausola compromissoria, sul cui punto, pertanto, non si era formato alcun giudicato (pag. 3 atto di citazione in appello).

Stante la ritualità dell'arbitrato intercorso tra le parti, si deve ritenere lo stesso sia dotato della stessa efficacia di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria ex art. 824 bis cpc e che possa essere dichiarato esecutivo solamente con il rispetto delle formalità di cui all'art. 825 cpc e il decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Vicenza ed oggetto di opposizione nel giudizio di primo grado deve essere di conseguenza dichiarato inammissibile;

2 – mancato esame dell'eccezione formulata dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado, secondo la quale, anche nel caso in cui si fosse ritenuto l'arbitrato come irrituale, la ditta Filippi Luciano non avrebbe potuto ricorrere all'autorità giudiziaria ex art. 633 e ss cpc al fine di ottenere un decreto ingiuntivo, in quanto il lodo - contratto non prevedeva alcuna statuizione di condanna nei confronti dell'odierno appellante, ma si limitava ad accertare il saldo del corrispettivo contrattuale. Secondo parte appellante, l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto emettere il decreto ingiuntivo fin





dall'inizio, *"stante la presenza della clausola compromissoria che devolveva agli arbitri qualsiasi controversia sull'esecuzione del contratto"* (pag. 12 - 13 atto di citazione in appello).

Si costituiva la Ditta Filippi Luciano con comparsa di costituzione e risposta datata 10.10.2018, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sia ex art. 348 bis cpc e sia ex art. 342 cpc.

Nel merito, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, sostenendo l'irritualità dell'arbitrato intercorso tra le parti, dovendosi in tal senso avere riguardo alla mancata contestazione da parte degli appellanti di tale qualificazione sia a seguito dell'emanazione della sentenza n. 8/2012 del Tribunale di Vicenza e sia in sede di giudizio arbitrale (pag. 8 lodo - contratto).

In data 29.10.2018 veniva svolta la prima udienza di trattazione della causa e veniva emessa ordinanza con la quale veniva rigettata l'istanza inibitoria con condanna di parte appellante al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 300,00 in virtù della manifesta infondatezza della stessa istanza.


La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 13.09.2021 (tenutasi mediante trattazione scritta), con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparsa conclusionali e delle memorie di replica.

* * * * *

1 - Preliminarmente si deve esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 342 cpc da parte appellata, la quale asserisce che parte appellante abbia sì indicato le parti della sentenza che riteneva viziate, ma non abbia *"fornito indicazione alcuna relativamente alle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione, in punto di diritto, effettuata dal Giudice di primo grado"* (pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).

L'eccezione non può essere accolta.





L'art. 342 cpc stabilisce che l'appello debba contenere *“i motivi specifici dell'impugnazione”*, il che sta a significare che l'atto d'appello non può limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate ed i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329 cpc, ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione (Cass SU 28498/2005¹). Nel caso di specie, parte appellante, mediante la formulazione dei due motivi di impugnazione sopra riportati, ha censurato la sentenza di primo grado, formulando diverse argomentazioni finalizzate a dimostrare la ritualità dell'arbitrato intercorso tra le parti e per l'effetto l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza e confermato nel dispositivo della sentenza impugnata. Dunque si deve ritenere soddisfatto il requisito di forma di cui all'art. 342 cpc, avendo parte appellante svolto argomentazioni volte a contrastare e censurare le ragioni che il giudice di primo grado ha posto a fondamento della sua decisione sul punto, non potendosi di conseguenza ritenere l'impugnazione inammissibile.


2 - Nel merito, il primo motivo di appello è manifestamente infondato e va respinto.

L'arbitrato intercorso tra le parti si deve ritenere di tipo irrituale ex art. 808 ter, in particolare avuto riguardo del comportamento processuale adottato dalle parti.

Ai fini dell'esame del primo motivo di appello, giova riportare integralmente la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto intercorso tra le parti in causa, in virtù della quale *“qualunque controversia che dovesse sorgere in ordine alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà sottoposta a giudizio inappellabile di un arbitro nominato*

¹ Cass SU n. 28498/2005 *“Nell'attuale sistema processuale l'appello non costituisce un "novum iudicium", ma una "revisio prioris instantiae"; ne consegue che l'appellante ha l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento dei motivi di appello, a nulla rilevando che in primo grado, in virtù del criterio di riparto di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare i medesimi fatti abbia gravato sulla controparte”*.






d'intesa o in caso di disaccordo, da tre arbitri di cui due scelti dalle parti ed il terzo designato dal presidente del collegio dei geometri della Provincia di Vicenza su richiesta di una delle parti. L'arbitro o gli arbitri decideranno entro 60 giorni dalla nomina, quali amichevoli compositori, senza obbligo di formalità alcuna."

In primo luogo, si deve considerare che la qualificazione dell'arbitrato come irrituale non risulta essere stata contestata dalle parti né nel primo procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Vicenza – instauratosi a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 91/2011, il quale intimava alla Campindoor snc il pagamento in favore della impresa appaltatrice odierna appellata della somma di € 20.304,00 e conclusosi con l'emanazione della sentenza n. 8/2012 – e né nello stesso procedimento arbitrale conclusosi con il lodo datato 03.06.2016.

A seguito dell'opposizione proposta dalla società Campindoor snc avverso il primo decreto ingiuntivo n. 91/2011, con la quale l'odierna appellante eccepeva l'esistenza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 del contratto di appalto stipulato in data 10.07.2008, il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 8/2012 dichiarava improcedibile la domanda fatta valere in via monitoria dall'odierna appellata, ravvisando la competenza del collegio arbitrale in virtù dell'applicazione della clausola compromissoria, accertando inoltre il carattere irrituale dell'arbitrato.

Il tribunale di Vicenza infatti ha statuito che *“dalla lettura della clausola emerge infatti la volontà delle parti di conferire all'arbitro (o agli arbitri) il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte non solo su aspetti tecnici, ma anche su rapporti giuridici (qualunque controversia insorta sulla validità delle prelazione, esecuzione e risoluzione del contratto), mediante una composizione amichevole, senza obbligo di formalità alcuna, che porta a ritenere che, con la stipulazione della clausola, le parti si siano impegnate a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà”* (pag. 8 sentenza impugnata).





Tale decisione è passata in giudicato tra le parti non essendo stata impugnata nemmeno da parte appellante, la quale ha così prestato acquiescenza alla qualificazione dell'arbitrato come irrituale operata dal giudice.


Parte appellante inoltre neppure ha contestato la natura irrituale dell'arbitrato dinanzi al collegio arbitrale, aderendo anche in quella sede a tale qualificazione. Nel verbale del procedimento dinanzi al collegio arbitrale datato 16.05.2016 ed a pag. 8 del lodo arbitrale datato 03.06.2016 (riportato a pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta) si legge, infatti, che *“il tenore letterale della clausola arbitrale in atti depone per l'irritualità del presente arbitrato. A tale interpretazione di è conformato la parte ricorrente la quale nella sua memoria costitutiva 28.04.2016 fa esplicito riferimento alla procedura come ad un procedimento per arbitrato irrituale. A tale interpretazione nulla ha opposto la parte resistente nella sua memoria costitutiva 06.05.2016, parte che aveva pure posto la presenza della clausola suddetta all'attenzione del giudicante in seno al giudizio deciso con sentenza 8/12 avanti il Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio”*.

Nella sentenza impugnata a pag. 9 si dà, poi, atto che *“la natura irrituale dell'arbitrato è stata esplicitamente riconosciuta dall'intero collegio arbitrale e non è stata messa in discussione, né contestata neppure dagli odierni oppositori nell'ambito del procedimento arbitrale”*.

Tale statuizione del giudice di primo grado non è stata oggetto di specifica censura nell'atto di citazione di appello proposto da Campinidoor snc, mentre è pacifico che quest'ultima società ha contestato la qualificazione dell'arbitrato solamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. 40/2017.

2.1- In ogni caso va rilevata l'infondatezza dell'assunto dell'appellante che vorrebbe desumere la ritualità dell'arbitrato dal fatto che nella clausola compromissoria non è stata inserita la locuzione *“determinazione contrattuale”*, è, invece, stata utilizzata l'espressione *“giudizio inappellabile”*,





dizione sintomatica della ritualità del giudizio arbitrale e la natura di mera clausola di stile dell'espressione "*amichevoli compositori*" riferita agli arbitri.

Va, infatti, osservato che ai fini della qualificazione dell'arbitrato come irrituale, non risulta necessario l'inserimento nella clausola compromissoria della locuzione "determinazione contrattuale", dovendosi diversamente avere riguardo al tenore letterale complessivo della clausola e anche al comportamento complessivo tenuto dalle parti.

Pur rispondendo al vero che l'espressione "*giudizio inappellabile*" possa risultare incompatibile con la natura irrituale dell'arbitrato, è altrettanto vero che tale qualificazione del giudizio arbitrale ~~la~~ si evince sia da altre locuzioni contenute nella stessa clausola compromissoria come "*amichevoli compositori*" e "*senza l'obbligo di formalità alcuna*" e sia dal comportamento complessivo tenuto dalle parti, le quali non hanno contestato la natura irrituale dell'arbitrato né in occasione del primo giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Vicenza conclusosi con la sentenza n. 8/2012 e né in occasione del procedimento dinanzi al collegio arbitrale.


Va rammentato che nell'indagine volta ad individuare la natura dell'arbitrato, oltre che dell'intero contesto della scrittura compromissoria, deve tenersi conto, quale criterio sussidiario di valutazione, della condotta complessiva delle parti anche nel corso dello stesso procedimento arbitrale e successivamente alla pronuncia del lodo, ad essa attribuendo il rilievo consentito dall'art. 1362 cod. civ. che consente di utilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiaria, ove i risultati dell'interpretazione letterale e logico - sistematica non siano appaganti (cfr. Cass. n. 7199 del 2019).

Per i motivi sopra esposti, l'arbitrato intercorso tra le parti deve ritenersi di tipo irrituale.

3-Il secondo motivo di appello è manifestamente infondato e va respinto.

Parte appellante sostiene nel secondo motivo di appello che l'odierna appellata non avrebbe potuto ricorrere al decreto ingiuntivo e quindi ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria ordinaria poiché





il lodo-contratto non prevedeva alcuna statuizione di condanna in capo ad una parte ed a favore dell'altra, ma si limitava ad accertare il saldo del corrispettivo contrattuale. Per tale motivo, l'autorità giudiziaria non poteva emettere decreto ingiuntivo, stante la presenza della clausola compromissoria che devolveva agli arbitri qualsiasi controversia sull'esecuzione del contratto di appalto.


L'assunto è manifestamente infondato.

Nel caso di specie le parti, avendo voluto un arbitrato di tipo irrituale ai sensi dell'art. 808 ter cpc, hanno stabilito, con la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto e sopra richiamata, che la controversia venisse definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Tale volontà ha comportato l'improcedibilità del giudizio monitorio promosso dall'odierna appellata pronunciata con sentenza n. 8/2012 dal Tribunale di Vicenza e la conseguente instaurazione di un giudizio arbitrale tra le parti, conclusosi con l'emanazione di un lodo - contratto in data 03.06.2016.

A differenza dell'arbitrato rituale – con il quale le parti affidano la risoluzione di una controversia tra loro sorta ad un soggetto terzo o a più soggetti terzi da loro scelti, la cui pronuncia ha gli stessi effetti di una sentenza emessa dall'autorità giudiziaria salve le formalità di cui all'art. 825 cpc per l'esecuzione del lodo – l'arbitrato di tipo irrituale contempla quale suo epilogo il perfezionamento ed il completamento del contenuto di un contratto, quale atto finale all'esito di un procedimento di tipo negoziale, il quale è attivato da un atto di impulso di una delle parti non costituente esercizio dell'azione giurisdizionale.

Il criterio discreitivo tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo avente la stessa efficacia di una pronuncia dell'autorità giudiziaria e suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (Cass. n. 7198 del 2019, Cass n. 23629 del 2015).





L'odierna appellata, a seguito del giudizio arbitrale conclusosi mediante l'accertamento da parte degli arbitri del rapporto giuridico intercorrente tra le parti mediante l'integrazione ed il completamento di un nuovo contratto ai sensi dell'art. 808 ter cpc, ha legittimamente adito l'autorità giudiziaria in mancanza del spontaneo adempimento da parte dell'odierna appellante degli obblighi stabiliti nel contratto stesso.


A differenza del lodo emesso a seguito di un arbitrato di tipo rituale, al procedimento arbitrale irrituale non si applicano gli art. 624 bis cpc e 625 cpc, in quanto, essendo un negozio (contratto) e non una pronuncia con gli stessi effetti di una sentenza emessa da un giudice, non è titolo esecutivo giudiziale e non rientra neppure tra i titoli esecutivi stragiudiziali ex art. 474 n. 2 e n. 3 cpc.

Nell'ipotesi in cui una parte non adempia spontaneamente alla propria obbligazione così come riconosciuta dagli arbitri, l'altra parte, al fine di ottenere la condanna della parte inadempiente e la conseguente efficacia di titolo esecutivo della statuizione contrattuale venuta in essere a seguito del giudizio arbitrale, deve esperire una normale azione contrattuale di condanna all'adempimento fondata appunto sullo stesso contratto.

Per giurisprudenza consolidata, e come del resto affermato dalla stessa parte appellante a pag. 8 dell'atto di appello, la parte che intende ottenere l'adempimento dell'obbligazione posta a carico dell'altra parte può esperire – come nel caso di specie – un'azione di tipo monitorio ex art. 633 e ss cpc, essendo il lodo irrituale prova scritta per ottenere il decreto ingiuntivo.

Non è quindi fondata l'affermazione di parte appellante secondo cui l'odierna appellata avrebbe dovuto rivolgersi nuovamente agli arbitri al fine di ottenere una pronuncia di condanna al pagamento della somma di € 13.033,30. Infatti le parti, avendo voluto un arbitrato di tipo irrituale, hanno risolto la loro controversia mediante un "giudizio" culminato in una nuova determinazione contrattuale, per il cui adempimento - in mancanza di un'esecuzione spontanea di una delle parti – l'altra parte è legittimata a ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria.





4-Inoltre, non è meritevole di accoglimento la domanda ex art. 89 cpc, proposta dalla Campindoor snc nella propria comparsa conclusionale, di cancellazione della frase contenuta nella comparsa di costituzione e risposta della ditta Filippi Luciano, secondo cui le azioni di parte appellante sarebbero caratterizzate dalla *“finalità ultima ed esclusiva di sottrarsi ancora una volta al pagamento”*

Si ritiene che tale espressione si giustifichi in ragione del normale esercizio del diritto di difesa e non ecceda rispetto ad esso. Come è noto, non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incompsto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (Cass n. 17325/2015).


L'appello va dunque respinto perché manifestamente infondato.

5-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa, considerati i compensi medi e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.

Avuto riguardo ai motivi di appello formulati, del carattere pretestuoso e strumentale dell'impugnazione, si ritiene congruo condannare parte appellante al pagamento in favore di parte appellata di una somma pari a € 2.000,00 ex art. 96 comma 3 cpc.

6-La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3 che a differenza di quella comminabile ai sensi del comma 1 medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la





quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass n. 9912/2018; Cass. SU n. 25831/2007; Cass n. 654/2010).

Nel caso di specie, sussiste la colpa grave in capo a parte appellante, in quanto avrebbe dovuto rilevare mediante la normale diligenza la manifesta infondatezza dell'impugnazione da lei proposta.

In primo luogo infatti parte appellante ha contestato pretestuosamente la natura irrituale dell'arbitrato solamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. 40/2017 – avendo in precedenza aderito a tale qualificazione sia nel primo giudizio di opposizione svoltosi dinanzi al Tribunale di Vicenza e sia nel giudizio arbitrale – ed in secondo luogo non ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale riguardante la possibilità di esperire di un'azione monitoria ex art. 633 e ss cpc finalizzata all'adempimento delle statuizioni contenute in un contratto formatosi a seguito di un giudizio arbitrale di tipo irrituale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

- 1 – rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 3178/2017 pubblicata in data 21.11.2017 del Tribunale di Vicenza;
- 2 – condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.777,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- 3 – condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.





Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Venezia, 13 dicembre 2021

Il Presidente Estensore

Dott.ssa Rita Rigoni

Arbitrato in Italia

